

TESTO DEFINITIVO DELL'ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE

“GERARDO CAPRIGLIONE – ONLUS”

*quale risultante dagli atti a rogito del notaio Silvio Garroni di Anzio
in data 5 agosto 2008 rep. 59347/16197 e in data 15 ottobre 2008 rep. 59416/16249*

Articolo 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita per volontà del professor Francesco Capriglione una fondazione in memoria del padre Gerardo Capriglione, denominata "FONDAZIONE GERARDO CAPRIGLIONE - ONLUS".
2. La Fondazione non ha scopo di lucro ed è disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti.
3. La Fondazione ha durata illimitata.
4. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ha sede in Roma, presso l'Università Luiss Guido Carli, in Viale Romania n. 32, ed esercita la propria attività in Italia ed all'estero.
5. La Fondazione può istituire sedi secondarie ed uffici in Italia ed all'estero.

Articolo 2

Scopi Istituzionali

1. La Fondazione si prefigge lo svolgimento di attività nei settori dell'istruzione, della formazione, della promozione della cultura e dell'arte.
2. Le attività svolte nei settori suddetti dalla Fondazione, nell'attuazione delle finalità di solidarietà sociale, sono dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragioni di condizioni economiche, sociali o familiari.
3. L'attività della Fondazione nella realizzazione di finalità solidali in ambito economico-sociale ha precipuo riguardo alle materie bancaria, finanziaria ed assicurativa e si realizza attraverso l'affermazione della ricerca giuridica, la promozione di iniziative e studi che affrontino le problematiche di dette materie, la elaborazione e realizzazione di progetti editoriali inerenti le materie medesime, nonché sostenendo finanziariamente la formazione di giovani indigenti che intendano specializzarsi nel diritto dell'economia.
4. Per il raggiungimento delle finalità statutarie la Fondazione può instaurare rapporti di collaborazione con enti simili a carattere nazionale ed internazionale, nonché stipulare convenzioni, concludere accordi e sottoscrivere contratti con enti pubblici e soggetti privati.
5. E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e di quelle accessorie, in conformità allo scopo istituzionale e nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese quelle relative alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
6. La Fondazione può partecipare a concorsi od organismi di qualunque genere per la realizzazione degli scopi istituzionali.

Articolo 3 Fondatore e Sostenitori

1. E' fondatore originario della Fondazione il professor Francesco Capriglione. Egli ha proceduto alla formazione del patrimonio iniziale della Fondazione.
2. Sono sostenitori della Fondazione le persone fisiche e giuridiche e gli enti collettivi, anche non dotati di personalità giuridica, che concorrono al patrimonio della Fondazione con apporti non inferiori ad euro 50.000,00 (cinquantamila) se persone fisiche, ed euro 100.000,00 (centomila) se persone giuridiche o altri enti collettivi, ovvero con beni di valore equivalente. La determinazione del valore dei beni apportati avviene sulla base dei prezzi di mercato o a mezzo di apposita stima peritale.
3. Compete al Consiglio direttivo della Fondazione:
 - stabilire la procedura di ammissione dei sostenitori;
 - deliberare l'accettazione ovvero l'eventuale diniego motivato delle proposte di adesione dei sostenitori;
 - deliberare la rivalutazione degli importi la cui corresponsione è condizione per l'attribuzione della qualifica di sostenitore;
 - tenere ed aggiornare il libro dei sostenitori.
4. In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino espressamente l'adesione piena alle finalità della Fondazione e l'impegno a concorrere con mezzi economici e materiali al finanziamento delle sue attività.
5. Coloro che sostengono finanziariamente la Fondazione non possono ottenere la restituzione delle erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio.
6. Perdono la qualità di sostenitori coloro che non ottemperano agli impegni assunti.

Articolo 4 Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito dal conferimento effettuato dal professor Francesco Capriglione con l'erogazione in denaro della somma di euro 120.000,00 (centoventimila).
2. Tale patrimonio potrà essere aumentato da:
 - 2.1. eredità, donazioni e legati;
 - 2.2. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;
 - 2.3. contributi dell'Unione europea e di organismi sovranazionali od internazionali;
 - 2.4. contributi versati dai sostenitori;
 - 2.5. entrate derivanti da prestazioni di servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche o di natura commerciale, svolte in maniera connessa al raggiungimento delle finalità istituzionali;
 - 2.6. erogazioni liberali che non danno titolo alla qualifica di sostenitore.
3. Non costituiscono incremento del patrimonio le somme da chiunque versate a titolo di concorso alle spese di gestione o i finanziamenti ricevuti a titolo fruttifero o infruttifero, nel rispetto delle norme di legge.

Articolo 5 Utili e avanzi di gestione

1. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o poste di patrimonio durante la vita della Fondazione, salvo diversa disposizione di legge.
2. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere utilizzati per la realizzazione degli scopi e delle attività istituzionali della Fondazione ovvero di quelle direttamente connesse.

Articolo 6 Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - 1.1. il Presidente;
 - 1.2. il Consiglio Direttivo;
 - 1.3. il Segretario Generale;
 - 1.4. il Comitato Scientifico;
 - 1.5. il Collegio dei Revisori.

Articolo 7 Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è il fondatore professor Francesco Capriglione che resta in carica sino al giorno della sua morte.
2. Dopo la morte del fondatore professor Francesco Capriglione gli succederà nella presidenza la persona da lui indicata con atto testamentario. In mancanza di indicazione testamentaria o di dichiarazione giudiziale di invalidità della stessa ovvero di mancata accettazione da parte del designato o dei designati in subordine, il Presidente sarà designato dalla signora Anna Campanile-Capriglione ovvero, in mancanza, dai membri in carica del Consiglio direttivo.
3. La persona che succede nella presidenza al fondatore professor Francesco Capriglione resta in carica per un periodo di due anni, al termine dei quali sarà automaticamente rinnovato di biennio in biennio se la Fondazione continuerà a perseguire gli scopi istituzionali con impegno e continuità pari a quella del biennio precedente e senza subire perdite patrimoniali.
4. La valutazione del proficuo svolgimento della attività della Fondazione, di cui al comma precedente, sarà effettuata dal Consiglio Direttivo (entro quindici giorni dalla scadenza del biennio) avendo riguardo:
 - 4.1. al numero dei convegni, seminari et similia tenuti e delle pubblicazioni realizzate;
 - 4.2. alla regolare erogazione delle borse di studio;
 - 4.3. all'esito dell'attività di incremento del patrimonio e/o dei fondi necessari per l'attuazione degli scopi istituzionali della Fondazione.
5. Nel caso in cui la valutazione di cui al comma precedente dia esito negativo ovvero in tutti i casi in cui, nel corso del primo mandato, il primo presidente dopo il professor Francesco Capriglione non possa o non voglia mantenere l'incarico, il Presidente della Fondazione sarà la persona indicata in subordine dal professor Francesco Capriglione nella predetta sede testamentaria. In mancanza di indicazione testamentaria (relativa al secondo presidente) o di dichiarazione giudiziale di invalidità della stessa ovvero di mancata accettazione da parte del designato o dei designati in subordine, il Presidente sarà designato dalla signora Anna Campanile-Capriglione ovvero, in mancanza, dai membri in carica del Consiglio direttivo.
6. Qualora il Presidente della Fondazione successivo al fondatore professor Francesco Capriglione abbia ottenuto, relativamente al primo mandato, una valutazione positiva ai sensi del precedente comma 4, ma non intenda accettare la riconferma nella carica, gli succederà nella presidenza la persona indicata in subordine dal professor Francesco Capriglione nella predetta sede testamentaria ovvero, in mancanza, si seguirà l'iter procedimentale di cui al precedente comma 5.

7. Il medesimo iter procedimentale di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dovrà esser rispettato anche per la nomina delle altre persone che, nel tempo, si succederanno nella carica di Presidente della Fondazione.

8. Qualora risulti comunque impossibile, sulla base dei criteri indicati nei precedenti commi, individuare una persona cui conferire la carica di Presidente della Fondazione, il relativo potere di nomina sarà di spettanza della Università LUISS Guido Carli di Roma.

9. Il Presidente della Fondazione:

- ha la legale rappresentanza dell'ente, anche in giudizio;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo, stabilendone l'ordine del giorno;
- cura l'esecuzione degli atti da quest'ultimo deliberati;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento di competenza del Consiglio Direttivo, riferendone per la ratifica allo stesso alla prima riunione, che deve essere convocata entro un mese dall'adozione del provvedimento.

10. Il Presidente designa il proprio Vice, scelto tra i membri del Consiglio Direttivo.

11. In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

12. La firma del Vicepresidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Articolo 8 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, incluso il Presidente della Fondazione che lo presiede, fatto salvo quanto previsto in via transitoria al momento della costituzione.

2. La nomina dei componenti del Consiglio Direttivo avviene con le seguenti modalità:

2.1. il Presidente della Fondazione designa tre membri, che restano in carica per un biennio, dei quali almeno due scelti tra docenti universitari;

2.2. l'Università Luiss Guido Carli di Roma designa due membri, che restano in carica per un biennio, dei quali almeno uno scelto tra docenti di ruolo di detta Università;

2.3. l'Associazione Bancaria Italiana designa un membro, che resta in carica per un biennio, scelto tra soggetti che ricoprono cariche dirigenziali in ambito bancario, finanziario o assicurativo.

3. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione, con eccezione delle sole notizie fornite ai fini di divulgazione esterna e pubblicizzazione dell'attività della Fondazione.

4. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Due mesi prima della scadenza, il Presidente della Fondazione inoltrerà agli enti preposti alle nomine formale richiesta di provvedere alle nuove designazioni. Qualora entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta gli enti preposti non provvedano la designazione in via sostitutiva sarà effettuata dal Presidente. Gli effetti della designazione decorrono dalla scadenza del precedente mandato.

5. Qualora durante il mandato venisse a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente della Fondazione procede alla sua sostituzione se trattasi di componente da lui designato, negli altri casi invita il titolare del potere di nomina a norma del precedente comma 2 a provvedere alla sostituzione. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio Direttivo nel quale entra a far parte.

Articolo 9 Competenze e Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio direttivo competono le seguenti attribuzioni:

- attuare e realizzare gli scopi istituzionali indicati nello Statuto e nell'atto costitutivo della Fondazione;
- approvare i programmi di attività e gli atti deliberati dal Comitato scientifico;
- redigere il bilancio preventivo e consuntivo e le relazioni accompagnatorie;
- tenere i libri e le scritture contabili della fondazione;
- redigere e modificare gli eventuali regolamenti interni;
- deliberare su tutte le iniziative di attuazione dello Statuto e sui programmi prefissati;
- deliberare sull'accettazione di donazioni e lasciti testamentari;
- deliberare in merito alle eventuali domande di adesione come sostenitore alla Fondazione;
- approvare le modifiche statutarie;
- assumere le decisioni in ordine alla stipula dei contratti, compresi quelli di lavoro, e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività;
- esercitare ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria e straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto ad altro Organo;
- ratificare gli atti e i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente;
- deliberare, su proposta del Presidente, in merito allo scioglimento anticipato della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica, compreso il Presidente. Il Consiglio si raduna, presso la sede o altro luogo indicato dal Presidente in Italia, di norma una volta al mese e comunque non meno di quattro volte all'anno. Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche con sistemi di video-teleconferenza e le condizioni per la validità della riunione sono le medesime previste per le società per azioni.

3. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare anche soggetti esterni su invito del Presidente.

4. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso scritto, anche a mezzo fax o posta elettronica - salvo, in quest'ultimo caso, il riscontro del ricevimento da parte del destinatario - contenente l'ordine del giorno, da far pervenire a tutti i consiglieri a cura del Presidente, all'indirizzo anche di fax o di posta elettronica da questi comunicato, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione. Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione può essere fatto pervenire ai consiglieri il giorno prima della data stabilita per la riunione, con esplicitazione nell'avviso dei motivi d'urgenza. E' comunque validamente tenuta la riunione del Consiglio cui partecipino tutti i consiglieri in carica.

5. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, ove non sia espressamente prevista una diversa maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Le modifiche statutarie sono comunque deliberate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo. Per le modifiche statutarie concernenti i meccanismi di nomina del Presidente e dei Consiglieri, la modifica degli scopi istituzionali, la procedura di scioglimento occorre che vi sia il voto favorevole del Presidente della Fondazione in carica.

7. Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

8. Il Consiglio Direttivo può nominare, anche tra soggetti ad esso esterni, un Segretario Generale. Tale Organo, se nominato, opererà secondo le regole dell'art. 9.

9. I consiglieri svolgono il loro ufficio a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può deliberare la corresponsione del rimborso delle spese documentate nel caso di specifici incarichi attribuiti ai consiglieri.

10. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dall'estensore, trascritto nel libro verbali del Consiglio, tenuto a cura del Presidente della Fondazione.

Articolo 10 Segretario Generale

1. Il Segretario generale è nominato, sempre che ne ravvisi l'opportunità della sua istituzione, dal Consiglio Direttivo.
2. Il Segretario generale partecipa alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione, alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati; partecipa, inoltre all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed alla proposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo; cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione; è responsabile del regolare andamento della gestione.

Articolo 11 Comitato Scientifico

1. Il Comitato scientifico è l'organo di riferimento culturale e scientifico della Fondazione. Esso è deputato a formulare proposte ed iniziative per l'attuazione dei fini statutari, da sottoporre al Consiglio direttivo per la approvazione. Esso è competente, altresì, ad esprimere pareri su problematiche portate alla sua attenzione dal Consiglio medesimo o dal Presidente della Fondazione, ovvero individuate autonomamente.
2. Il Comitato scientifico è composto da un numero variabile di membri, da nove ad undici, ed è presieduto dal Presidente della Fondazione, che ne è membro di diritto e nomina altri due componenti di tale Organo. La designazione dei restanti membri del Comitato scientifico viene effettuata dal Consiglio su indicazione di persone fisiche, persone giuridiche e altri enti collettivi, associazioni, associazioni professionali, enti bancari, finanziari ed assicurativi, che abbiano concorso finanziariamente al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione. Al Consiglio Direttivo spetta l'individuazione dei soggetti aventi diritto ad indicare i membri del Comitato scientifico.
3. I membri del Comitato scientifico devono essere nominati tra docenti universitari ovvero tra persone di riconosciuta esperienza professionale nelle materie che rientrano nell'oggetto degli studi della Fondazione; essi restano in carica due anni e sono rieleggibili.
4. In caso di dimissioni e cessazione per qualsivoglia altra causa di un componente del Comitato scientifico, la sua sostituzione verrà effettuata dal Consiglio avendo riguardo a persone indicate dai soggetti che avevano segnalato il membro del Comitato da sostituire. Il membro del Comitato così nominato dura in carica fino alla scadenza del mandato di quello sostituito.
5. Il Comitato scientifico si riunisce, su proposta del Presidente, almeno due volte l'anno presso la sede della Fondazione o presso altro luogo indicato dal Presidente in Italia, per formulare il programma di attività da proporre al Consiglio direttivo e fare un resoconto della attività svolta.
6. Il Comitato scientifico è convocato con avviso scritto, anche a mezzo fax o posta elettronica - salvo, in quest'ultimo caso, il riscontro del ricevimento da parte del destinatario - contenente l'ordine del giorno, da far pervenire a tutti i componenti a cura del Presidente, all'indirizzo anche di fax o di posta elettronica da questi comunicato, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione. Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione può essere fatto pervenire ai componenti il giorno prima della data stabilita per la riunione, con esplicitazione nell'avviso dei motivi d'urgenza. E' comunque validamente tenuta la riunione del Comitato cui partecipino tutti i componenti in carica.
7. Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. I componenti del Comitato scientifico svolgono il loro ufficio a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può deliberare la corresponsione del rimborso delle spese sostenute e documentate nel caso di specifici incarichi attribuiti ai componenti del Comitato Scientifico.

9. Le deliberazioni del Comitato Scientifico devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dall'estensore, trascritto nel libro verbali del Comitato, tenuto a cura del Presidente della Fondazione.

Articolo 12 Collegio dei Revisori

1. Il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione della Fondazione è affidato ad un Collegio di revisori, composto da tre membri, dei quali almeno uno iscritto nell'albo dei revisori contabili. I tre membri sono nominati uno dal Presidente della Fondazione con funzioni di Presidente del Collegio, uno dall'Università LUISS Guido Carli ed uno dall'ABI.
2. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica due anni e sono rieleggibili; essi svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso spese sostenute e documentate nel caso di specifici incarichi attribuiti.
3. In caso di dimissioni o decadenza i Revisori cessati vengono sostituiti dalle persone indicate dai titolari del potere di nomina. I sostituti durano in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito.
4. Il Collegio dei Revisori riferisce al Consiglio direttivo con apposita relazione annuale sul funzionamento della Fondazione.
5. I componenti del Collegio dei revisori possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 13 Bilancio di Esercizio

1. L'esercizio inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Presidente della Fondazione e dal Segretario Generale, se nominato, ed è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa, nonché dagli altri documenti eventualmente prescritti dalla legge.
3. Il bilancio deve esser redatto con chiarezza e deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché il risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste dalle disposizioni di legge applicabili non sono sufficienti a raggiungere tale scopo, devono essere fornite le opportune informazioni complementari.
4. Il bilancio viene approvato dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Entro tre mesi dalla data di chiusura, il bilancio viene inviato al Collegio dei revisori affinché questi esprimano il loro parere. Qualora il Collegio non si pronunci entro quindi giorni, il bilancio si intende valutato con parere favorevole.
5. Il bilancio sarà pubblicato e trasmesso alle autorità competenti ai sensi della normativa vigente.

Articolo 14 Bilancio preventivo

1. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Presidente della Fondazione ed il Segretario Generale, se nominato, predispongono il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e lo trasmettono al Collegio dei Revisori affinché questi esprima il proprio parere. Qualora il Collegio non si pronunci entro quindici giorni, il bilancio si intende valutato con parere favorevole. Il bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione del Consiglio direttivo entro i quindici giorni successivi.
2. La Fondazione opera secondo criteri di efficienza e nel rispetto delle indicazioni contenute nel bilancio preventivo.

Articolo 15
Regolamenti interni

1. Per disciplinare l'organizzazione e definire le strutture operative necessarie all'esecuzione del presente Statuto, nonché le condizioni e modalità di erogazione delle provvidenze economiche, la Fondazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni predisposti ed approvati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 16
Scioglimento

1. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra ONLUS o a fini di pubblica utilità, secondo le deliberazioni del Consiglio direttivo, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
2. Le modalità della devoluzione sono disciplinate dal Consiglio direttivo.

Articolo 17
Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.